

ALLEGATO "B" ai n.ri 2416/1642

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "GOLF DELLA PINETA S.P.A".

Art. 2

La Società ha sede legale in Arenzano.

Art. 3

Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, per i loro rapporti con la Società ed anche ai fini di notificazioni giudiziarie e della clausola 24 del presente Statuto, è quello che risulta dai libri sociali; dovrà essere annotata su libro soci ogni modifica di indirizzo comunicata per iscritto dagli Azionisti.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasetantacinque), salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a norma di legge.

Art. 5

La società ha per oggetto l' attuazione di attività sportive e ricreative in genere: al riguardo essa potrà sia prendere in gestione complessi aziendali e beni di terzi, sia acquistare la proprietà dell'azienda e dei singoli beni da gestire.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e in relazione comunque allo stesso, essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; assumere partecipazioni in altre Società o imprese costituite o da costituire aventi oggetto sociale simile.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Finanziamenti - Patrimoni

Dedicati

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 917.280,00 (novecentodiciassettemila duecentottanta virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 1.764.000 (un milione settecentosessantaquattromila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c..

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, la riduzione del capitale anche per via di as-

segnazione ai singoli Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nelle quali la Società avesse compartecipazione.

Art. 7

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili e in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 C.C.. Il possesso di una sola azione costituisce per sé solo adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti, in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli Azionisti nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà sulle somme dovute l'interesse annuo del 5% (cinque per cento) in più del saggio ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Art. 8

In ogni caso nessun socio potrà detenere più del 2% (due per cento) del capitale sociale.

Art. 9

Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni ed altri titoli di debito nominativi. La loro emissione è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Finanziamenti

Art. 10

La società potrà acquisire, sotto qualsiasi forma, fondi con obbligo di restituzione da parte dei soci, anche infruttiferi ed anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di capitale sociale, o da terzi, nei limiti delle norme che disciplinano la raccolta del pubblico risparmio.

Patrimoni destinati

Art. 11

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III

Assemblee

Art. 12

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità degli Azionisti e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Azionisti, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare e con avviso da affiggere presso la sede sociale e nel sito web della società per almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per i Soci che ne facciano richiesta, l'avviso sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto e le altre menzioni eventualmente richieste dalla Legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio

consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società.

L'Assemblea degli Azionisti è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci.

Ogni Azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Azionista o da persona non socia con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

La stessa persona non potrà rappresentare più di 5 (cinque) soci.

E' consentito l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, se necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, inoltre, nomina un Segretario, anche non socio, e, se occorre, sceglie due Scrutatori fra gli Azionisti presenti ed i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Nei casi di Legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, le modalità ed i risultati delle votazioni, l'identità

dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti e su espressa richiesta dei convenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentano più della metà del capitale sociale ma con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della società, la modifica degli articoli 15 e 18 dello statuto sociale, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art t. 2447 bis e ss. Cod. Civ.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16

La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, scelti anche fra i non Soci.

Gli Amministratori durano in carica non più di tre esercizi, per un periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando quanto disposto dall'art. 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora nel corso dell'esercizio per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, e può nominare altresì uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, scegliendoli fra i suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo quale verrà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su richiesta del Presidente, del Vice Presidente, di tre amministratori o, se nominato, di un Amministratore Delegato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per il buon andamento della Società.

La convocazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata, a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data della riunione

o, nei casi di motivata urgenza, due giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate le materie da trattare, oltre il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Saranno tuttavia valide le sedute del Consiglio, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti i consiglieri in carica ed tutti i sindaci effettivi .

Le sedute del Consiglio sono presiedute di norma dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso, che nominerà un segretario, anche se estraneo al Consiglio .

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito, se necessario, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio

potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea per il compimento delle operazioni immobiliari, la richiesta di indebitamento bancario, la sottoscrizione di mutui anche non ipotecari, affidamenti bancari e qualsiasi altra forma di indebitamento per importo unitario superiore a 200.000 (duecentomila) euro, l'assunzione di partecipazione in altre società o imprese costituite e da costituire, nonché l'acquisizione della proprietà di aziende e dei singoli beni da gestire, previste dall'art. 5 dello statuto.

Inoltre l'organo amministrativo, con decisione collegiale, decide la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello statuto a norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più' amministratori delegati determinando i limiti della delega e stabilendone il compenso.

L'assemblea può anche stabilire il compenso complessivo per tutti gli amministratori, in tal caso, la ripartizione tra i singoli amministratori è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le delibere dell'Organo Amministrativo sono fatte constare su un apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

TITOLO V

Rappresentanza legale e firma sociale

Art. 20

La rappresentanza della Società in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante anche amministrativa, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente, in via disgiuntiva.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e la firma sociale (comprehensive delle facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure di qualsiasi tipo anche institorie) spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente in via disgiuntiva, per tutti gli affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nessuno escluso ed eccettuato; la rappresentanza di fronte ai terzi e la firma sociale spettano pure a quegli altri Amministratori ai quali siano delegati poteri del Consiglio ai sensi del precedente articolo 17 nei limiti dei poteri così delegati.

TITOLO VI

Organo di Controllo

Art. 21

Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, determinando il corrispettivo spettante al Revisore contabile o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile può essere affidato con delibera dell'assemblea ordinaria al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere integralmente costituito da revisori contabili.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti; essi dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VII

Esercizio sociale - Bilancio - Utili

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme di legge.

Art. 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 45% (quarantacinque per cento) a riserva speciale da utilizzare per il miglior raggiungimento dello scopo sociale;

c) il residuo verrà ripartito tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

Per quanto stabilito ai punti b) e c) , è fatta salva una diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere presentato agli Azionisti entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale, salva la possibilità di presentazione in un maggior termine, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa sociale nei termini e nei modi che verranno fissati dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengano esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'Assemblea straordinaria degli Azionisti determinerà il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo

conto di quanto previsto dall'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.

TITOLO IX

Clausola Compromissoria

Art. 25

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Azionisti ovvero tra gli Azionisti e la Società, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisori ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno innanzitutto sottoposte al procedimento di conciliazione stragiudiziale di cui al Titolo VI del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5; la scelta dell' Istituto di Conciliazione cui affidare la controversia sarà effettuata di comune accordo tra le Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Ove il procedimento di conciliazione stragiudiziale non conse-

gua risultato la controversia sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove questi non provveda, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà regolato secondo le norme di cui all'articolo 806 et seq. del cod. proc. civ.

L' Arbitro Unico comunque designato ai sensi del presente articolo, deciderà secondo diritto.

L' arbitro liquiderà le spese e le competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendone il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

Art. 26

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

FIRMATO: RENZO FERRARIS - GIOVANNI PORCILE NOTAIO